

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 897**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore PICCIONI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 2001**

—————

**Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si fonda su di una comune e condivisa certezza: la riconosciuta esigenza, tecnica e politica, della presenza a livello nazionale di una Forza di polizia specialistica che operi a tutela dell'ambiente naturale e del territorio, specie nelle aree marginali, rurali e montane, ma che nel contempo sappia coniugare e raccordare queste esigenze anche a livello locale.

La presenza di una polizia con queste caratteristiche è divenuta via via sempre più necessaria ed indispensabile da quando le nuove forme di criminalità ecologica ed ambientale, pur partendo in ambito locale, ne hanno travalicato i confini e le dimensioni per assumere connotazioni nazionali ed anche internazionali.

Ora il Corpo forestale dello Stato, Forza di polizia nazionale che professionalmente e tradizionalmente risponde alle unanime e riconosciute esigenze sopra richiamate, corre il pericolo di essere smembrato, con un semplice atto amministrativo, in quindici autonomi e scoordinati tronconi e, di fatto, messo nelle condizioni di non poter più operare.

Con questo provvedimento di legge ci proponiamo pertanto di ricondurre nella sua sede naturale, il Parlamento, la discussione sulle linee guida di una efficace politica attiva sulla difesa dell'ambiente e di contrasto alla emergente criminalità ecologica ed ambientale, sotto tutte le sue vesti, non ultima quella degli incendi boschivi, e, conseguentemente, le decisioni sul futuro assetto istituzionale del Corpo forestale dello Stato, mezzo idoneo attraverso il quale attuare tali politiche di contrasto.

Si individuano pertanto le funzioni di interesse nazionale in campo di tutela dell'ambiente e del territorio e si riorganizza il

Corpo forestale dello Stato in un'ottica di «flessibilità di impiego» che, pur salvaguardandone l'operatività a livello nazionale, ne consenta l'utilizzo in forma diversa, financo esclusiva, anche in sede locale.

Si è pertanto previsto che oltre al rapporto convenzionale, già ben collaudato, le regioni possano avvalersi di un'aliquota del Corpo forestale dello Stato posta disciplinarmente alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale. Né si voglia qui obiettare che una Forza di polizia dello Stato non possa essere messa nella disponibilità operativa del Presidente di una regione, perché a tale obiezione si potrebbe opporre che questa condizione è già prevista dall'ordinamento italiano addirittura per le Forze di polizia ordinarie, quali Polizia e Carabinieri («Al mantenimento dell'ordine pubblico provvede il presidente della Regione a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal Governo regionale», articolo 31 dello Statuto della Regione siciliana; similmente, si veda l'articolo 44 dello Statuto della regione Valle d'Aosta).

Si vuole qui ribadire l'importanza di una unitarietà non fine a se stessa, ma funzionale al coordinato perseguimento di una politica attiva di salvaguardia dell'ambiente e di contrasto alla relativa emergente criminalità che difficilmente potrebbero fattivamente e operativamente raccordarsi tra enti e corpi diversi ed autonomi. Ecco perché crediamo che, in un'ottica di moderna politica ambientale, attiva e di contrasto, l'istituzione di corpi forestali regionali autonomi non sia tecnicamente, economicamente e politicamente vincente, ma unicamente un ritorno al passato.

Sicuramente più vantaggiosa è l'alternativa di un Corpo forestale unitario, ben motivato, con personale avente tutto lo stesso stato giuridico ed economico (si pensi solo ai conflitti emulativi che, in questo campo, si instaurerebbero fra i vari appartenenti ai corpi regionali aventi ognuno un proprio e diverso trattamento ed ordinamento) che però abbia quella «flessibilità di impiego» che possa tutelare e salvaguardare, raccorlandoli, gli interessi locali con gli interessi nazionali.

Il presente disegno di legge si compone di sette articoli:

l'articolo 1 è di fatto un compendio delle vigenti norme che definiscono e qualificano giuridicamente il Corpo forestale dello Stato quale Forza di polizia dello Stato specializzata in campo agro-ambientale e struttura operativa nazionale di protezione civile incardinata nel Ministero delle politiche agricole e forestali;

l'articolo 2 definisce i compiti di interesse statale in materia di ambiente, protezione civile e pubblica sicurezza che il Corpo forestale dello Stato è chiamato ad assolvere in quello spazio territoriale marginale, rurale e montano, non sempre pienamente coperto dalle altre Forze di polizia;

l'articolo 3 prevede l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole e forestale di un Ispettorato generale forestale che è preposto alla direzione, coordinamento e controllo di tutte le attività del Corpo forestale dello Stato ed alla amministrazione del relativo personale; lo stesso articolo demanda invece a successivi decreti, già previsti dai

recenti provvedimenti di riorganizzazione delle Forze di polizia, la puntuale definizione degli uffici centrali e periferici, degli istituti e scuole di istruzione, le loro attribuzioni, nonché le relative dotazioni di personale;

l'articolo 4 prevede la possibilità, per le regioni che lo ritengano opportuno, di avvalersi del Corpo forestale dello Stato sulla base di rapporti convenzionali bilaterali;

l'articolo 5 prevede la ulteriore possibilità per le regioni che lo ritengano opportuno di chiedere che una aliquota dell'organico regionale del Corpo forestale dello Stato venga posta alle dipendenze disciplinari del Presidente della Giunta regionale, tramite apposito Comando forestale istituito presso la regione, per l'espletamento di quelle funzioni in materia di ambiente, territorio, protezione civile e polizia locale devolute alle regioni;

l'articolo 6 prevede l'abrogazione di norme in conflitto con quanto previsto nel disegno di legge;

l'articolo 7 prevede lo stanziamento di 100 milioni di euro annui nel prossimo triennio per la copertura degli oneri derivanti dai necessari interventi per l'adeguamento informatico e tecnologico del Corpo forestale dello Stato.

Onorevoli Colleghi! Ci onoriamo pertanto di chiedere il vostro contributo per il perfezionamento del presente disegno di legge e per la sua approvazione, coscienti che sia i forestali che la difesa operativa dell'ambiente naturale ed agro-forestale non possono ulteriormente attendere.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Natura giuridica, inquadramento  
e dipendenza)*

1. Il Corpo forestale dello Stato è un Corpo armato dello Stato ad ordinamento civile con organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali.

2. Il Corpo forestale dello Stato è Forza di polizia specializzata nella prevenzione e repressione delle violazioni in materia agro-forestale ed ambientale, fa parte integrante delle Forze di polizia dello Stato e delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile.

3. Il Corpo forestale dello Stato fa parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, con organizzazione ed organici distinti, ed è posto alle dirette dipendenze del Ministro.

## Art. 2.

*(Compiti istituzionali)*

1. Il Corpo forestale dello Stato svolge funzioni di interesse statale in materia di ambiente, territorio, protezione civile e pubblica sicurezza ed in particolare ha il compito di:

a) prevenire e reprimere i reati compiuti in danno dell'ambiente naturale con particolare riguardo alla tutela del patrimonio agro-forestale e paesaggistico nazionale;

b) sorvegliare i territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale;

c) sorvegliare, tutelare e valorizzare, anche mediante la gestione diretta, le riserve naturali statali e gli altri territori e beni sta-

tali destinati alla conservazione della biodiversità animale e vegetale;

*d)* sorvegliare il territorio rurale per la difesa e la tutela dei beni e servizi dell'impresa agricola e forestale;

*e)* rilevare e certificare le avversità meteorologiche che non consentono all'impresa agricola e forestale il rispetto delle scadenze dei termini previsti dalle normative comunitarie;

*f)* vigilare sull'osservanza delle disposizioni nazionali e delle convenzioni internazionali poste a tutela della flora e della fauna minacciate di estinzione, certificandone il commercio e la detenzione;

*g)* vigilare sull'osservanza delle disposizioni nazionali e delle convenzioni internazionali poste a tutela della biodiversità vegetale ed animale;

*h)* vigilare sulle importazioni, esportazioni e commercio del materiale di propagazione forestale;

*i)* vigilare sull'osservanza della normativa comunitaria in materia agro-forestale;

*l)* vigilare sulla disciplina della produzione e del commercio dei prodotti agrari, forestali ed alimentari di uso animale e concorrere alla repressione delle relative frodi;

*m)* monitorare il territorio ai fini della tutela e della conservazione delle risorse naturali e della prevenzione del dissesto idrogeologico;

*n)* gestire il sistema informativo nazionale della montagna;

*o)* conservare e gestire il catasto nazionale degli incendi boschivi;

*p)* concorrere allo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;

*q)* concorrere ai servizi di pubblico soccorso e di protezione civile;

*r)* concorrere, a richiesta delle competenti autorità e con le modalità previste dalle normative vigenti, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;

*s)* reclutare, addestrare, formare, amministrare, aggiornare e specializzare il proprio personale;

t) eseguire tutti gli altri servizi di sorveglianza e di vigilanza per i quali sia dalle leggi richiesto il suo intervento.

### Art. 3.

#### *(Ordinamento)*

1. Nell'ambito del Ministero delle politiche agricole e forestali è istituito l'Ispettorato generale forestale al quale è preposto un dirigente generale di livello B, proveniente dai ruoli del Corpo forestale dello Stato, che assume la denominazione di ispettore generale del Corpo forestale dello Stato.

2. L'Ispettorato generale forestale è la struttura mediante la quale l'ispettore generale dirige, coordina e controlla le attività ed il personale del Corpo forestale dello Stato. Esso in particolare assicura l'analisi dei fenomeni criminosi agro-ambientali ed il raccordo delle attività operative condotte dai reparti del Corpo; mantiene i rapporti con i Ministeri e con gli altri organi centrali della pubblica amministrazione ed, in particolare, con gli organi centrali delle altre Forze di polizia dello Stato.

3. L'individuazione degli uffici e comandi centrali e periferici, degli istituti e scuole d'istruzione, dei reparti specialistici del Corpo forestale dello Stato e delle relative attribuzioni, delle piante organiche, l'organizzazione, la distribuzione dei posti a livello dirigenziale e di coordinamento e le relative funzioni sono definite con le modalità previste dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

## Art. 4.

*(Convenzioni con le regioni)*

1. Il Corpo forestale dello Stato, fatto salvo l'esercizio delle prioritarie funzioni di pubblica sicurezza, di polizia giudiziaria, di protezione civile e di polizia forestale ed ambientale, è impiegato dalle regioni che ne facciano richiesta per l'espletamento, nell'ambito del rispettivo territorio, delle funzioni tecniche forestali e di antincendio boschivo direttamente esercitate.

2. L'impiego del Corpo forestale dello Stato, ferma restando la sua unitarietà di struttura, organizzazione, inquadramento, reclutamento ed addestramento, avviene, nell'ambito delle regioni che ne facciano richiesta, per il tramite gerarchico del competente dirigente regionale del Corpo medesimo, sulla base di rapporti convenzionali bilaterali sottoscritti dall'ispettore generale del Corpo forestale dello Stato e dal Presidente della Giunta regionale interessato.

## Art. 5.

*(Comandi forestali presso le regioni)*

1. Presso le regioni che ne facciano richiesta è istituito un reparto speciale del Corpo forestale dello Stato che assume la denominazione di «Comando forestale presso la Regione».

2. Il reparto speciale del Corpo forestale dello Stato presso la regione dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione nell'espletamento delle funzioni in materia di ambiente, territorio, protezione civile e di polizia locale devolute alle regioni, dal Presidente della Giunta regionale.

3. La consistenza organica del reparto speciale assegnato ad ogni regione è stabilita con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano, e non può comunque superare, nell'ambito di ogni regione, il 50 per cento del personale del Corpo forestale dello Stato comunque operante nella regione medesima.

4. Al comando del reparto speciale del Corpo forestale dello Stato presso ogni regione è posto un dirigente superiore del Corpo medesimo.

5. Gli appartenenti al reparto speciale del Corpo forestale presso la regione non hanno la rappresentanza esterna del Corpo.

6. Sono a carico del Corpo forestale dello Stato i soli oneri relativi all'armamento, all'equipaggiamento ordinario individuale e gli assegni fissi del personale del reparto speciale.

7. Sono a carico della regione i restanti oneri relativi ad indennità di missione, straordinari, buoni pasto, casermaggio, alloggiamento, arredi d'ufficio, motorizzazione, nonché le spese relative alla funzionalità, alle esigenze tecnico-operative e logistiche ed all'approvvigionamento di particolari strumenti operativi del reparto speciale del Corpo forestale presso la regione medesima.

#### Art. 6.

*(Disposizioni abrogative  
ed integrative diverse)*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, le parole: «, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative del Corpo forestale dello Stato» sono soppresse.

2. Le disposizioni relative ai beni e risorse da trasferire alle regioni in attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 12 giugno 2001, non si applicano per quanto concerne i beni e le risorse del Corpo forestale dello Stato.



3. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 35, comma 3, le parole: «; sono altresì trasferite le funzioni e i compiti attribuiti al Ministero delle politiche agricole in materia di polizia forestale ambientale» sono soppresse;

b) all'articolo 55, comma 8, è soppresso l'ultimo periodo.

4. All'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: «del'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato»;

b) al terzo comma, le parole: «del Corpo forestale dello Stato,» sono soppresse.

#### Art. 7.

##### *(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in euro 100 milioni per l'anno 2002, ed in euro 100 milioni rispettivamente per gli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.





